

6184/18 R.G. notizie di reato mod. 21
6202/18 R.G.G.I.P.



Tribunale di Genova
Ufficio del giudice per le indagini preliminari

Rigetto della richiesta di decreto di sequestro preventivo
artt. 321 c.p.p., 104 disp. att. c.p.p.

Il giudice per le indagini preliminari d.ssa Nadia Magrini,
letti gli atti del procedimento nei confronti di:

➤ **GALLI CLAUDIO**, nato a Pontremoli il 03.11.1949

persona sottoposta ad indagini

per il reato di cui all'art. 1161 cod. nav. Perché occupava arbitrariamente in assenza di concessione (con concessione scaduta) un'area demaniale marittima di metri quadrati 1098,29 corrispondente allo stabilimento balneare già denominato bagni Liggia.

Reato in atto.

* * * * *

Esaminata la richiesta del pubblico ministero di emissione di decreto di sequestro preventivo delle seguenti cose:

area demaniale marittima costituita da spiaggia attualmente occupata dall'indagato e dalla società Zefiro mediante la ditta Bagni Liggia;

osserva quanto segue.

Rilevato che l'indagato è titolare di concessione demaniale marittima rilasciata nell'anno 1998, con scadenza 31.12.2003, poi rinnovata in data 11.6.2008 (a seguito di istanza di rinnovo del 23.1.2003) con scadenza 31.12.2009;

che con D.L. 194/2009, convertito con legge 25/2010, le concessioni demaniali in essere alla data del 30.12.2009 – e quindi anche quella di cui è titolare l'indagato - venivano automaticamente prorogate sino al 31.12.2015;

che con D.L. n. 179/2012, convertito con legge 221/2012, le concessioni demaniali in scadenza entro il 31.12.2015 – e quindi anche quella di cui è titolare l'indagato - venivano automaticamente prorogate sino al 31.12.2020;

rilevato che in data 14.7.2016 la Corte di Giustizia dichiarava che la proroga automatica prevista dalle norme italiane e, in particolare (da ultimo) dalla legge 25/2010, era contraria alle norme dell'Unione Europea poiché in contrasto con la direttiva n. 2006/123/CE oltre che con i principi del Trattato in tema di concorrenza e di libertà di stabilimento;

che la Corte di Cassazione, più volte chiamata a pronunciarsi sul punto (sia pure con riferimento alle vicende dell'art. 1, co. 2 D.L. 400/1993, conv. nella L. 494/1993) aveva modo di affermare che le norme che stabiliscono proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime violano l'art. 117 Cost. e devono pertanto essere disapplicate;

che pertanto dovendosi disapplicare l'art. 1, co. 18 del D.L. 194/2009, conv. nella legge 25/2010,

l'indagato risulta non più titolare di concessione e quindi privo di titolo per l'occupazione dello spazio demaniale su cui insiste lo stabilimento balneare "Bagni Liggia";
ritenuto peraltro, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, che nella specie ricorra l'errore di diritto scusabile, pur essendo l'indagato soggetto dedito in via professionale all'attività di gestione di stabilimento balneare;

che infatti, l'estrema complessità della disciplina in materia risulta accresciuta:

- dall'intervento del legislatore che, all'indomani della pronuncia della Corte di Giustizia 14.7.2016 sopra citata, all'art. 24 co. 3 septies del D.L. 113/2016, convertito in legge con modifiche dalla L160/2016, stabiliva che "nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all'art. 1, co. 18 del D.L. 194/2009 convertito con modificazioni dalla legge 25/2010" con ciò superando lo strumento tecnico delle proroghe automatiche e motivando la propria scelta, presentata come provvisoria, con riferimento alla necessità di tutelare interessi certamente meritevoli;

- dalla condotta del comune di Genova, che lungi dal sollecitare lo sgombero o attivare le procedure necessarie a uniformare la propria condotta ai dettami della normativa europea, nella comunicazione 29.11.2016, prot. N. 401153, dava atto che: "il titolo concessorio in oggetto è rapporto già instaurato e pendente in base all'art. 1, co. 18, D.L. 194/2009" e che "non risultando ad oggi ancora emanata la predetta normativa di revisione e riordino della materia, il predetto titolo concessorio ha conservato pertanto validità" con ciò richiedendo, come già fatto negli anni passati, il pagamento dell'imposta di registro;

che a fronte di tale ultima missiva da parte della Direzione Patrimonio, Demanio e Impiantistica Sportiva – Settore Amministrativo e Demanio del Comune di Genova non è chiaro che tipo di iniziativa avrebbe dovuto assumere l'indagato;

che è evidente come tale situazione normativa ed amministrativa era idonea a creare affidamento nell'utente medio, sia pure professionalmente dedito all'attività di gestione di beni demaniali, nella provvisoria validità del titolo concessorio, nonostante il dettato della Corte di Giustizia, la cui pronuncia, si noti, non ha efficacia abrogativa (salvo poi l'obbligo per il giudice di disapplicare, ma trattasi di normativa piuttosto complessa anche per gli addetti ai lavori);

che in tale senso depone il fatto che il Galli, sino all'entrata in vigore delle norme di proroga automatica, provvedeva a richiedere nei termini di legge il rinnovo della concessione;
ritenuto pertanto che la richiesta di sequestro non possa essere accolta difettando l'elemento soggettivo;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza.
MANDA alla Cancelleria.

Genova, 2 ottobre 2018

Il giudice
Nadia Magrini



2 OTT. 2018

